



ORIGINALE

N. 4 Reg. delib.	Ufficio competente EDILIZIA
----------------------------	--------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. PER RECEPIMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA L.R. 06.06.2017, N. 14 CONCERNENTE IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E RIGENERAZIONE URBANA, AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 10 E ART. 14 COMMA 1 LETTERA A)
---------	---

Oggi **ventitre** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
VENDRAMINI PAOLO	Presente	SALVAGNO OLISEO	Presente
DA ROLD LUCIA	Presente	CARLIN TOMMASO	Presente
VIEL MARTA	Presente	COLLARIN ENRICO	Assente G.
PONTELLO ANDREA	Presente	BINDELLA SINDY	Assente G.
DASSIE' SABRINA	Presente	LEVIS ANGELO	Presente
ROSSA MARTINA	Assente G.	DE VETTOR PAOLO	Presente
DE PASQUAL FULVIO	Presente		

Presenti 10 Assenti 3

PIERLUIGI DAL BORGO in qualità di Assessore esterno - Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE GIAVI MAURO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, VENDRAMINI PAOLO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. PER RECEPIMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA L.R. 06.06.2017, N. 14 CONCERNENTE IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E RIGENERAZIONE URBANA, AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 10 E ART. 14 COMMA 1 LETTERA A)
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Ponte nelle Alpi è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 407 del 30.1.1979 - prot. n. 1346, pubblicata nel B.U.R. n. 15 in data 26.3.1979, ed è stato successivamente interessato da modifiche attraverso le seguenti Varianti settoriali:

- Variante n. 1 relativa alle aree definite dalla perimetrazione con linea tratteggiata e comprendenti tutte le zone degli insediamenti esistenti e le aree limitrofe, approvata con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 4049 del 3.8.1982;
- Variante n. 2 relativa alla zona montana del Nevegal approvata con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 5470 del 30.8.1988;
- Variante n. 5 relativa all'area compresa tra la zona del "Bivio" e la frazione di Pian di Vedoja, e tra il fiume Piave e la linea ferroviaria Polpet – Calalzo approvata con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1992 del 10.4.1992;
- Variante n. 9 relativa alla zona Paludi - La Secca approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 246 del 24.1.1995;
- Variante n. 10 relativa alla zona dell'Oltretorai approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 125 del 20.1.1998;
- Variante n. 12 relativa alla zona dei Coi approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 126 del 20.1.1998; Variante n. 12;
- Variante relativa ai "Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione di carburanti e norme tecniche per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti" approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2380 del 21.7.2000.

Atteso che il P.R.G. originario include anche il Piano di Fabbricazione per il trasferimento dell'abitato di Erto Casso in località Madonna di Vedoia in Polpet (L. 26.6.1965 n. 785) approvato con Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici n. 380 in data 24.1.1966, quale pianificazione a se stante non conglobata negli atti del P.R.G. approvato originariamente.

Vista la Legge Regionale 06 giugno 2017, n. 14 ad oggetto *"Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*, pubblicata nel BUR n. 56 del 9 giugno 2017, la quale promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica.

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 29.11.2017, esecutiva, il Comune di Ponte nelle Alpi ha provveduto ad approvare la cartografia relativa alla perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata con i contenuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della citata L.R. n. 14/2017, oltre alle schede informative riferite al vigente PRG ed all'adottato PAT di cui all'art. 4, comma 5, della medesima norma.

Dato atto che la succitata deliberazione, unitamente ai relativi allegati, è stata regolarmente trasmessa alla Regione Veneto in data 01.12.2017 –giusta nota prot. n. 17606.

Preso atto che con atto di determinazione n. 403/2019 è stato conferito all'arch. Franco Frison dello Studio Associato Frison & Salce con Studio a Sedico (BL) in Via Nigassa n. 2/a (C.F. FRSFNC61H10H501U e P.I. 01002640256) l'incarico di redazione della documentazione tecnico-urbanistica finalizzata all'approvazione della Variante Urbanistica ai sensi dell'art. 13 comma 10 della L.R. n. 14/2017, per l'adeguamento alla intervenuta normativa regionale sul contenimento dell'uso del suolo.

Rammentato che con provvedimento n. 1325 del 10.09.2018 (pubblicato sul BURV n. 97 del 25.09.2018), la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la definizione, ai sensi dall'art. 4 della legge regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua

ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei.

Rilevato che con suddetto provvedimento il Comune di Ponte nelle Alpi è stato incluso nella zona definita con la sigla *ASO 31 – Belluno e Comuni di Cintura*, ed al medesimo sono stati assegnati 12,45 Ha come quantità massima di consumo di suolo ammesso fino al 2050 con riguardo al P.R.G. vigente, nonché l'entità di 8,02 Ha come quantità massima di consumo di suolo ammesso fino al 2050 con riguardo all'adottato P.A.T..

Ricordato che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) della Legge Regionale n.14/2017, si definisce consumo di suolo l'incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive.

Che, altresì, ai sensi della lett. e) del medesimo art. 2 gli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) contemplano l'insieme delle parti del territorio già edificato comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, nonché le dotazioni di aree pubbliche per servizi ed attrezzature collettive, oltre ai nuclei insediativi in zona agricola.

Atteso che tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ed inoltre che l'Ente in sede di redazione della Variante di adeguamento può confermare o rettificare gli ambiti inizialmente individuati ai sensi dell'art. 13 comma 9.

Preso atto dalle fasi progettuali che nell'attività di perimetrazione degli AUC sono stati inserite le aree libere intercluse nell'edificato esistente; la cartografia di variante perimetra inoltre i maggiori nuclei insediativi in zona agricola che costituiscono realtà diffuse all'interno del territorio comunale e che sono stati individuati anche dall'adottato PAT, nonché le aree oggetto di rifunzionalizzazione individuate dallo stesso PAT.

Considerato che il professionista incaricato ha provveduto a redigere la variante al P.R.G. trasmettendo la seguente documentazione, da ultimo con l'aggiornamento del 31.01.2022, composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1 – Relazione Tecnica
- Elaborato 2 – Integrazione alle Norme Tecniche
- Elaborato 3.1 - Ambiti di urbanizzazione Consolidata
- Elaborato 3.2 - Ambiti di urbanizzazione Consolidata
- Elaborato 3.3 - Ambiti di urbanizzazione Consolidata
- Elaborato 4 – Registro Consumo del Suolo
- Aspetti Idraulici
- Asseverazione Sismica
- Asseverazione Vinca
- Relazione_Vinca

Riscontrato che dalla documentazione tecnica istruttoria di supporto alla Variante emerge nel dettaglio che per le aree esterne agli AUC in approvazione, nel confermare sostanzialmente i contesti soggetti a PUA residenziale attualmente previsti dal PRG vigente, e tenuto conto che gli azzonamenti produttivi in località Paludi-Lizzona-La Secca risultano tuttora interessati dalle limitazioni edificatorie di cui al vigente Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.), come disciplinati dallo stesso PAT, i quali potrebbero peraltro essere interessati da procedure ex art. 6 delle N.T. del PAI, viene previsto un consumo di suolo potenziale pari ad arrotondati Ha 5,31 sino al 2050 per le zone residenziali e di Ha 7,09 per quelle a destinazione produttiva (valore quest'ultimo ottenuto applicando una riduzione del 56,65% alle superfici soggette a PUA), per un totale complessivo di suolo utilizzabile pari a 12,40 Ha, nel rispetto quindi del limite previsto dalla Regione Veneto con il dato definito pari a 12,45 Ha con riguardo al vigente P.R.G..

Ricordato che all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata sono ammessi tutti gli interventi edilizi di nuova edificazione e di ampliamento secondo la vigente disciplina in materia, e richiamato nel merito quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della norma regionale.

Atteso che a seguito dell'entrata in vigore della variante di adeguamento il Comune effettuerà attività ricognitive e di monitoraggio sul consumo di suolo assegnato. Per tale azione l'Amministrazione individua le risorse necessarie per consentire di operare all'atto di approvazione di ogni Piano Urbanistico Attuativo con l'aggiornamento cartografico del perimetro degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata e la compilazione del "Registro Consumo di Suolo", in approvazione, annotando le superfici corrispondenti alle aree di previsione che consumano suolo, che sono state effettivamente attuate e/o che sono in fase di realizzazione.

Visto l'articolo 13 c. 10 della citata L.R. n. 14/2017 il quale dispone che "[.....] i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale

alla Regione.”

Visto altresì l'art. 14 della LR 14/17, che testualmente recita:

“1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13

- a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;*
- OMISSIS -”.

Accertata pertanto la necessità di adeguare il vigente strumento urbanistico in modo da renderlo conforme alle previsioni della citata L.R. n. 14/2017, recependo altresì la quantità massima di consumo del suolo ammessa per il Comune di Ponte nelle Alpi dalla D.G.R.V. n. 1325 del 10.09.2018, come determinata nel dettaglio con la variante in adozione.

Rilevato che la Variante:

- costituisce semplice adeguamento normativo ad indicazioni sovraordinate, e quanto previsto non comporta alcun aumento del carico urbanistico o variazioni di destinazioni d'uso di singole aree già edificabili per effetto del P.R.G.;
- la stessa non necessita di procedura V.A.S. in applicazione della Delibera della Giunta Regionale n. 1366/2018, come da ultimo indicato con il parere n. 259 del 14.10.2021 dell'Autorità competente della Regione Veneto, ove vengono dettagliate le categorie di esclusione, trattandosi di variante di adeguamento alle succitate disposizioni di legge regionale, mantenendo inalterate le azioni del vigente strumento di pianificazione dell'Ente;
- non necessita di apposita procedura V.In.c.A., visti i contenuti dell'allegato E alla delibera della giunta regionale n. 1400/2017, giusta dichiarazione resa dal Tecnico estensore della Variante stessa, posto che è volta a ridurre la possibile superficie consumabile, nel rispetto del limite imposto dalla Regione e del dimensionamento complessivo del piano vigente;
- non necessita della relazione di compatibilità idraulica, visti i contenuti della D.G.R.V. n. 2948/2009, in quanto non vengono apportate modifiche di trasformazione urbanistica, non intervenendo con diverse scelte pianificatorie e di insediamento che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, giusta dichiarazione resa dal Tecnico estensore;
- non necessita della relazione di compatibilità sismica, visti i contenuti della D.G.R.V. n. 1572/2013 e della D.G.R.V. n. 899/2019, in quanto le azioni della Variante non comportano direttamente una trasformazione urbanistica che modifica la pericolosità sismica del territorio né aumento del carico urbanistico/insediativo.

Specificato che è stato acquisto il parere favorevole per quanto attiene alla compatibilità geomorfologica ed idraulica sulla variante in adozione, giusta nota prot. n. 56927 in data 08.02.2022 del Direttore della U.O. Genio Civile di Belluno.

Richiamato l'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i. che prevede che *“...gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione...”* ed al comma 1-bis che *“Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.*

Ricordato da ultimo che, ai sensi dell'art. 78 del TUEL - D.Lgs 18.08.2000 n. 267, *“gli amministratori [...] devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”.*

Vista la D.G.R.V. n. 1328/2018 e la D.G.R.V. n. 668/2018.

Vista la L.R. n. 11/2004 art. 48 e 48 ter.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Visti gli articoli 54 e 55 del vigente Regolamento di organizzazione del Consiglio comunale, che prevedono la verbalizzazione degli argomenti trattati mediante supporto informatico.

Uditi gli interventi riportati nella registrazione digitale allegata alla presente deliberazione.

Con voti unanimi favorevoli , espressi in forma palese

DELIBERA

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del deliberato;
- di adottare la Variante al P.R.G. di adeguamento alla L.R. n. 14/2017, ai sensi dell'art. 48 ter della L.R. n. 11/2004, dell'art. 14 comma 1 lett.a) della L.R. n. 14/2017, redatta dall'arch. Franco Frison dello Studio Associato Frison & Salce, sede a Sedico (BL) in Via Nigassa n. 2/a, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti comunali come in premessa indicato:
 - Elaborato 1 – Relazione Tecnica
 - Elaborato 2 – Integrazione alle Norme Tecniche
 - Elaborato 3.1 - Ambiti di urbanizzazione Consolidata
 - Elaborato 3.2 - Ambiti di urbanizzazione Consolidata
 - Elaborato 3.3 - Ambiti di urbanizzazione Consolidata
 - Elaborato 4 – Registro Consumo del Suolo
 - Aspetti Idraulici
 - Asseverazione Sismica
 - Asseverazione Vinca
 - Relazione_Vinca;
- di dare atto che la Variante, adeguata ai contenuti di cui alla L.R. n. 14/2017 ed alla D.G.R.V. n. 668/2018, costituisce mero recepimento delle disposizioni della citata normativa regionale e, pertanto, la stessa è inquadrata nell'ambito delle categorie escluse da valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS come da parere regionale n. 259/2021, così come esclusa dalle valutazioni di compatibilità idraulica e sismica, come in premessa specificato;
- di dare atto che in vigore della Variante in esame sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito per consumo di suolo gli interventi previsti dall'art. 12, comma 1, della indicata L.R. n. 14/2017;
- di specificare che la variante viene depositata, entro cinque (5) giorni dall'adozione, a disposizione del pubblico per dieci (10) giorni presso la Segreteria del Comune di Ponte nelle Alpi e della Provincia di Belluno e che nei successivi venti (20) giorni chiunque può formulare osservazioni sulla variante adottata, secondo la procedura di cui all'art. 50, commi 6, 7 e 8 della L.R. n. 61/85, come previsto dall'art. 14, comma 1), lettera a) della L.R. n. 14/2017;
- di demandare all'Ufficio comunale competente tutti gli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento, unitamente alla documentazione adottata, è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente/Pianificazione e Governo del Territorio del sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.;
- di dichiarare, con voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 7 del 10-03-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. PER RECEPIMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA L.R. 06.06.2017, N. 14 CONCERNENTE IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E RIGENERAZIONE URBANA, AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 10 E ART. 14 COMMA 1 LETTERA A)
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
VENDRAMINI PAOLO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
GIAVI MAURO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.